

Accordo del 26 ottobre 2004

**tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità economica europea per quanto concerne le
disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati**

**Decisione n. 2/2008 del Comitato misto CE-Svizzera
che sostituisce la tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2**

Adottata il 24 settembre 2008

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2008

Testo originale

Il Comitato misto,

visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità economica europea, dall'altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972¹, in appresso denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², e il suo Protocollo n. 2³, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

1. Ai fini dell'attuazione del Protocollo n. 2 dell'accordo, il Comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le Parti contraenti.
2. Sui mercati nazionali delle Parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.
3. È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alla tabella III e alla tabella IV b) del Protocollo n. 2.
4. In previsione del perdurare della volatilità dei mercati, le Parti avranno uno scambio d'informazioni ogni due mesi riguardo ai prezzi praticati sul mercato interno e, nel caso emergano differenze sostanziali, potrà essere adottata una modifica della presente decisione.

decide:

Art. 1

La tabella III e la tabella IV b) del Protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

1 RS 0.632.401
2 RS 0.632.401.23
3 RS 0.632.401.2

Art. 2

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2008.

Fatto a Bruxelles il 24 settembre 2008.

Per il Comitato misto:

Jacques de Watteville

Allegato I
Tabella III

Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo di riferi- mento interno della Svizzera	Prezzo di riferi- mento interno della CE	Art. 4 (1) applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE	Art. 3 (3) applicato nella CE Differenza prezzo di riferimento interno Svizze- ra/CE
	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	CHF per 100 kg netti	€ per 100 kg netti
Frumento tenero	63.43	43.07	20.35	0.00
Frumento duro	93.28	92.08	1.20	0.00
Segale	61.46	38.33	23.15	0.00
Orzo	48.94	48.94	0.00	0.00
Granoturco	35.16	35.16	0.00	0.00
Farina di frumento tenero	112.50	68.75	43.75	0.00
Latte intero in polvere	678.50	482.57	195.95	0.00
Latte scremato in polvere	555.19	388.12	167.05	0.00
Burro	1005.04	461.82	543.20	0.00
Zucchero bianco				
Uova ¹	255.00	205.50	49.50	0.00
Patate fresche	42.00	23.80	18.20	0.00
Grassi vegetali ²	390.00	160.00	230.00	0.00

¹ Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

² Prezzi dei grassi vegetali (destinati all'industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.

Allegato II

Tabella IV

- b) Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli:

Materia prima agricola	Applicato in Svizzera in base all'art. 3 (2) Importo di base applicato CHF per 100 kg netti	Applicato nella CE in base all'art. 4 (2) Importo di base applicato € per 100 kg netti
Frumento tenero	17.00	0.00
Frumento duro	1.00	0.00
Segale	20.00	0.00
Orzo	0.00	0.00
Granoturco	0.00	0.00
Farina di frumento tenero	37.00	0.00
Latte intero in polvere	167.00	0.00
Latte scremato in polvere	142.00	0.00
Burro	462.00	0.00
Zucchero bianco	0.00	0.00
Uova	36.00	0.00
Patate fresche	15.00	0.00
Grassi vegetali	196.00	0.00